

Incarico Alta Specializzazione – Consulenza normativa

Obiettivo n. 1 Efficacia e efficienza dell'azione amministrativa

Indicatore: Monitoraggio giornaliero dei siti GURI, ANAC, Presidenza Consiglio dei Ministri, CODAU, MIUR, GUCE

Target: redazione di report mensili

Report mese di Giugno

Gazzetta Ufficiale

- **GU n. 125 del 1 giugno 2015**
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 gennaio 2015. Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.
- **GU n. 125 del 1 giugno 2015**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Rettifiche al Bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2014/2015.

In data 29 maggio 2015 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del MIUR, il decreto 29 maggio 2015 (Prot. n. 321) che introduce rettifiche al decreto 26 maggio 2015 (Prot. n. 315), pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 121 del 27 maggio 2015, recante il “Bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2014/2015”. Il DM n. 321/2015 ha modificato il DM n. 315/2015 all'art. 2, comma 3, all'art. 4, comma 2 (relativi entrambi ai contratti della Provincia autonoma di Bolzano), all'art. 5, comma 5, ed ha sostituito la tabella “Allegato 2”. Il testo integrale del decreto di rettifica n. 321/2015 nonché il testo vigente del bando, coordinato con le modifiche introdotte, sono consultabili sul sito www.istruzione.it e sul sito www.university.it.
- **Supplemento Ordinario GU n. 126 del 3 giugno 2015**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 4 febbraio 2015. Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
- **GU n. 128 del 5 giugno 2015**
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 25 maggio 2015. Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti.
- **GU n. 136 del 15 giugno 2015**
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.
DELIBERA 28 gennaio 2015.
Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2014-2016 delle Università degli studi di Genova e di Bergamo - Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Delibera n. 16/2015).

Invita tutte le Università degli studi a trasmettere, entro la prescritta scadenza, a firma dei propri rappresentanti legali, i relativi Programmi triennali, integrati dalle delibere di approvazione adottate dal Consiglio d'Amministrazione.

- **Supplemento Ordinario GU n. 144 del 24 giugno 2015 (decreti attuativi Jobs Act)**
 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80.
 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81.

Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

- **GU n. 148 del 29 giugno 2015**
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 8 gennaio 2015.
 Modifica della ripartizione delle disponibilità, per l'anno 2013, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.

DECRETO 8 gennaio 2015.

Ripartizione delle disponibilità per l'anno 2014 del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica.

Sito ANAC

- **Comunicato del Presidente del 3 giugno 2015**
 Pubblicazione dei dati sugli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013.
- **Comunicato del Presidente del 4 giugno 2015**
 Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e controlli a campione (art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164).
- **Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015 (pubblicato il 23 giugno 2015)**
 Oggetto: Indicazioni alle stazioni appaltanti sul bando-tipo n. 2 "Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso".
- **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con allegato**
 «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» poste in consultazione pubblica dal 25 marzo al 15 aprile 2015. Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi. Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione delle misure di prevenzione e trasparenza. I contenuti delle Linee guida costituiscono il risultato dei lavori svolti dal Tavolo congiunto istituito dall'Autorità

nazionale anticorruzione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Esse non riguardano le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati per le quali l'Autorità adotterà, entro il mese di luglio 2015, specifiche Linee guida.

- **Regolamento 27 maggio 2015.**

Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- **DURC on-line e AVCpass. Dal 1° luglio la verifica della regolarità contributiva potrà avvenire solo tramite l'acquisizione del DURC. (30.6.2015)**

L'ANAC e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendono noto che, a decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n. 163/2006, non potrà più avvenire attraverso il sistema AVCpass, ma esclusivamente attraverso la nuova procedura di acquisizione del DURC nelle modalità previste dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1 giugno 2015), così come specificate dallo stesso Ministero con circ. n. 19/2015. Ciò in ragione della espressa previsione di legge secondo la quale la nuova modalità di acquisizione del DURC "assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici" istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 4, comma 3, D.L. n. 34/2014). Le richieste acquisite tramite il sistema AVCpass fino al 30 giugno 2015 saranno comunque evase regolarmente secondo le vigenti modalità.

Altri siti

- **Da Lexitalia**

DISEGNO DI LEGGE recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (testo approvato dal Senato della Repubblica il 30 aprile 2015 ed in atto all'esame della Camera dei deputati). XVII LEGISLATURA

Commento

STEFANO GLINIANSKI, Rotazione della dirigenza e controllo successivo di regolarità amministrativa

- **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Circolare 8 giugno 2015 n. 19* – Oggetto: D.M. 30 gennaio 2015 – DURC "on line" – prime indicazioni operative.

- **MIUR**

Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n.335. "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2015.

("Il presente decreto è stato trasmesso in data 9 giugno 2015 alla Corte dei Conti e all'Ufficio Centrale di Bilancio per i rispettivi controlli preventivi e la registrazione").

Decreto Ministeriale 27 giugno 2015 n. 458 "Linee guida valutazione qualità della ricerca (VQR) 2011 – 2014".

- **Blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici**

CORTE COSTITUZIONALE - comunicato del 24 giugno 2015*, sul blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici.

Ufficio Stampa *Blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici.* La Corte Costituzionale, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze R.O. n. 76/2014 e R.O. n. 125/2014, ha dichiarato, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l'illegittimità

costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato.

- **INPS Circolare n. 126 del 26.6.2015**
Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- **INAIL Circolare n. 61 del 26.6.2015**
Oggetto: Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

Giurisprudenza

- **TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. II - sentenza 28 maggio 2015 n. 1772 (letta il 3 giugno)**
Nel campo del pubblico impiego privatizzato le dimissioni costituiscono un negozio unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui sono portate a conoscenza della P.A. datrice di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultima di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della P.A. stessa; una volta divenute efficaci, con l'avvenuta comunicazione alla P.A. datrice di lavoro, le dimissioni sono irrevocabili. Ne deriva che, una volta estinto per effetto della comunicazione delle dimissioni, il rapporto di lavoro non può essere unilateralmente ripristinato per effetto di altro simmetrico atto unilaterale del dipendente che le ha rassegnate.
E' illegittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso da una gara per l'affidamento di un appalto per servizi di direzione lavori un concorrente, motivato con riferimento al fatto che il concorrente stesso, avvinto da un rapporto di lavoro con una P.A. (nella specie si trattava di un dipendente comunale, all'epoca responsabile dei servizi pubblici di un Comune), è risultato privo della preventiva autorizzazione della medesima P.A. a svolgere l'incarico, nel caso in cui il soggetto escluso, subito dopo aver presentato la domanda di partecipazione, ma prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro presso la P.A..
- **CORTE DEI CONTI, SEZ. III GIUR. CENTRALE D'APPELLO - sentenza 20 maggio 2015 n. 301**
Sussiste la colpa grave del dirigente che distribuisce ai dipendenti le somme per i progetti obiettivo, in assenza di attività progettuale, mancando, così, ogni elemento di programmazione, monitoraggio e controllo dell'attività amministrative ammesse a premio. L'erogazione di somme «a pioggia» al personale per progetti obiettivo dimostra l'estrema trascuratezza del funzionario responsabile nello svolgimento dell'attività d'istituto e il totale dispregio delle ragioni dell'ente di appartenenza.
- **CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 5 giugno 2015 n. 98**
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art. 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui, per i compensi conferiti a pubblici dipendenti da soggetti privati o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».
Tale norma infatti conferisce alla sanzione "accessoria" ivi prevista – posta a carico, per di più, di un soggetto comunque terzo rispetto al rapporto di servizio tra pubblica amministrazione e dipendente – un carattere di automatismo e di non graduabilità contrastante con i principi di proporzionalità ed adeguatezza che devono, in linea generale, essere osservati anche nella disciplina delle sanzioni amministrative.

- **CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 29 maggio 2015 n. 2704**

L'affidamento del servizio di gestione di distributori automatici va ricondotto nell'ambito della concessione di servizi disciplinata dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici, pacificamente rientrante nella casistica di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo (controversie relative ai "provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture"). Per le controversie in materia, pertanto, trova applicazione il rito abbreviato di cui all'art. 119 cit., con la conseguenza che il ricorso deve essere depositato entro il termine dimidiato previsto da tale disposizione processuale.

- **CGA, SEZ. GIURISDIZIONALE - ordinanza 11 maggio 2015 n. 932**

Va rimessa alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione dell'individuazione del corretto criterio da applicare ad una gara d'appalto al fine della risoluzione di discordanze tra offerta esposta dal concorrente in cifre ed offerta esposta in lettere, nel caso in cui la legge di gara sia silente al riguardo.

NB. In linea generale, la giurisprudenza appare consolidata nell'affermare che non necessita alcun criterio di risoluzione ove il contrasto (tra ribasso in cifre e in lettere) sia dovuto ad errore materiale facilmente riconoscibile.

Quando la discordanza sia tutt'altro che macroscopica ed anzi obiettivamente marginale, nei rapporti tra privati il criterio discrezionale è sostanzialmente quello della prevalenza dell'importo indicato in lettere, come si desume dall'art. 6 R.D. 1669/1933 (cambiali) e art. 9 R.D. 1736/1933 (assegni).

Nell'ambito del codice appalti e del regolamento non si rinvenivano invece norme di portata generale per la risoluzione della questione in esame. Esistono due disposizioni, che riguardano ipotesi specifiche e che però sono diversamente orientate.

L'art. 72 del R.D. n. 827 del 1924 secondo comma: *"Quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione"*.

L'art. 119 del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione del codice degli appalti), commi 2 e 3:

"2. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere".

- **CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 9 giugno 2015 n. 108**

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), nella parte in cui non esclude dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 19, della stessa legge, che ha sostituito l'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), anche gli arbitrati che sono stati «conferiti» dopo l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, sulla base di clausole compromissorie pattuite anteriormente.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, nella parte in cui attribuisce alla P.A. un potere di autorizzare il ricorso all'arbitrato, atteso che tale autorizzazione non pregiudica la parità delle parti nel processo e non determina uno sbilanciamento in favore della parte pubblica.

- **TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - sentenza 15 giugno 2015 n. 8375**

E' illegittima la delibera n. 144/2014 adottata in data 7 ottobre 2014, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'affrontare una serie di questioni riguardanti la recente normativa in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha ritenuto che anche le Università c.d. "libere" e cioè le Università non statali legalmente riconosciute siano assoggettate a tale disciplina, poiché sarebbero comprese nella nozione di "amministrazioni pubbliche" di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nella specie il ricorso era stato proposto dall'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano); infatti, in base ad una lettura del T.U. n. 1592 del 1933 conforme al

principio di libertà della scuola di cui all'art. 33, comma 3, Cost., deve escludersi che l'appartenenza alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del T.U. implichi per l'Università cd. "libera" la qualificazione di persona giuridica pubblica.

- **CORTE DEI CONTI, SEZ. REG. CONTROLLO PER IL LAZIO - deliberazione 15 giugno 2015 n. 125 -**

Nel caso di corresponsione ai dipendenti pubblici di emolumenti non dovuti, il recupero si atteggia come comportamento doveroso per la P.A., privo di valenza provvedimento che discende direttamente dall'art. 2033 cod. civ. non rinunciabile, in quanto correlato al perseguimento delle finalità di pubblico interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.

Nel caso di indebita erogazione di denaro al pubblico dipendente, la buona fede di quest'ultimo non preclude la ripetizione degli emolumenti erroneamente corrisposti, attesa la sussistenza in capo all'Ente di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. La ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033, c.c., è sì un diritto-dovere della Pubblica Amministrazione, ma essa va esercitata sulla base del netto percepito dal pubblico dipendente. In particolare, le ritenute fiscali previdenziali ed assistenziali non sono ripetibili dai dipendenti, in quanto trattasi di somme che non sono mai entrate nella sfera patrimoniale di disponibilità di questi ultimi.

- **TAR LOMBARDIA - BRESCIA, SEZ. II - ordinanza 25 giugno 2015 n. 1240**

L'art. 63, comma 3, c.p.a. rende ormai utilizzabile, nel processo amministrativo, la prova testimoniale, solo su istanza di parte e in forma scritta, acquisita nei modi prescritti dal c.p.c.. Per l'esperibilità di tale mezzo di prova, tuttavia, non è necessario nel processo amministrativo, a differenza che in quello civile, il previo assenso di tutte le parti, in quanto autorevoli commenti dottrinali al c.p.a. concordano nell'interpretare l'inequivoca espressione letterale con cui si apre l'art. 63, comma 3, c.p.a. ("su istanza di parte") nel senso che tale consenso di tutte le parti non sia richiesto e sia sufficiente la sola domanda di una parte.

La prova testimoniale in forma scritta può essere in linea generale ammessa nel caso in cui detta prova si presenti rilevante ed ammissibile in quanto: a) involge circostanza dirimente al fine del decidere; b) verte su circostanza fattuale oggettiva sulla quale il contenuto rappresentativo-motivazionale dell'impugnato provvedimento non prende direttamente posizione; c) appare strettamente indispensabile al fine di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata; d) coinvolge un soggetto terzo che, per la posizione e la qualifica rivestita – e salvo il riscontro ex post sui contenuti della resa testimonianza in base al fondamentale canone del libero convincimento e del prudente apprezzamento del giudice ex artt. 64, comma 4, c.p.a. e 115 e 116 c.p.c. – assicura un'obiettiva affidabilità. Dopo la testimonianza in forma scritta, il Collegio potrà eventualmente disporre che il testimone sia chiamato a deporre oralmente in altra data, ai sensi dell'art. 257-bis c.p.c., pure applicabile al processo amministrativo.